



Diritto allo Studio Universitario



Bando di concorso a.a. 2012/13

Borse di studio
Borse servizi
Posti alloggio



Regione Toscana



Luglio 2012

Pubblicazione a cura del Servizio Comunicazione

Impaginazione a cura di: *Leda Lazzerini*

Redazione testo: *Servizi Interventi Monetari DSU Toscana*



www.dsu.toscana.it

info@dsu.toscana.it

facebook.com/dsu.toscana

GIOVANISI
un progetto per l'autonomia dei giovani

www.giovanisi.it

info@giovanisi.it



☎ 800.098.719

Il presente opuscolo è estratto dal Provvedimento n. 326 del 26.07.2012. Il bando che fa fede a norma di legge è quello del citato provvedimento, pubblicato all'Albo on line del DSU Toscana.

CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO BORSE SERVIZI E POSTI ALLOGGIO

anno accademico 2012/2013

È bandito dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana il concorso per la concessione di borse di studio e l'assegnazione di posti alloggio per studenti universitari relativo all'anno accademico 2012/2013.

Riferimenti normativi

- Legge 2 dicembre 1991, n. 390 per la parte ancora applicabile;
- Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R;
- Piano di indirizzo generale integrato 2011/2015 approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 32 del 17 aprile 2012;
- D.P.C.M. 30 aprile 1997 per la parte ancora applicabile;
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel Diritto agli Studi Universitari"
- D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti";
- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 661 del 23 luglio 2012 che approva il documento "Indirizzi all'Azienda regionale DSU per l'erogazione di servizi ed interventi a favore degli studenti universitari";
- Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 326 del 26 luglio 2012 "Approvazione bando di concorso per la concessione di borse di studio, borse servizi e posto alloggio per l'a.a. 2012/2013";

Note di lettura



a fianco del testo del bando indica il rimando ad un articolo del bando stesso che è opportuno leggere.



segnala che a fianco, nel testo del bando, sono presenti scadenze o date di cui tenere conto.

Domanda on line



Gli studenti che intendono partecipare al concorso per borse di studio e/o posti alloggio sono tenuti a compilare l'apposita domanda on line seguendo il percorso indicato nel sito www.dsu.toscana.it.

Al termine della procedura informatica, lo studente deve confermare la domanda ed i dati saranno automaticamente trasmessi all'Azienda, fanno eccezione gli studenti con redditi all'estero che devono invece stampare la domanda, firmarla ed inviarla con le [modalità e nei termini](#)

 **art. 13** indicati all'art. 13.

Info

Per chiarimenti sul bando e la richiesta di borse di studio e posti alloggio:

- **Firenze**

✉ borse.fi@dsu.toscana.it - 📞 055 2261234-239

- **Pisa**

✉ borse.pi@dsu.toscana.it - 📞 800 110346

- **Siena**

✉ borse.si@dsu.toscana.it - 📞 0577 760846

Gli studenti possono consultare le FAQ pubblicate sul sito aziendale, nella sezione Benefici e Contributi, che saranno costantemente aggiornate, anche in base alle richieste di chiarimenti che perverranno dagli studenti.

14 settembre 2012	Scadenza presentazione domanda per la generalità degli studenti
15 ottobre 2012	Graduatorie provvisorie dei benefici
16 ottobre 2012	Inizio assegnazioni alloggio per l'a.a. 2012/13 Inizio presentazione richiesta di contributo affitto
25 ottobre 2012	Termine presentazione eventuali opposizioni dei benefici
15 novembre 2012	Scadenza presentazione domanda per specializzandi e dottorandi
30 novembre 2012	Graduatorie definitive dei benefici
14 dicembre 2012	Graduatorie provvisorie dei benefici specializzandi e dottorandi Scadenza presentazione richiesta di contributo affitto
dicembre 2012	Pagamento I^a rata borsa di studio
27 dicembre 2012	Termine presentazione eventuali opposizioni per i benefici specializzandi e dottorandi
15 gennaio 2013	Graduatorie definitive dei benefici specializzandi e dottorandi
31 gennaio 2013	Presentazione richiesta di contributo affitto per specializzandi e dottorandi
31 maggio 2013	Per gli iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento: presentazione dell' autocertificazione del merito per il pagamento della II ^a rata della borsa di studio nel mese di giugno
giugno 2013	Pagamento II^a rata borsa di studio
10 agosto 2013	Per gli iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento: conseguimento del merito per il pagamento della II ^a rata della borsa di studio nel mese di ottobre
ottobre 2013	Pagamento II^a rata borsa di studio agli iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento sarà corrisposto il restante 50% se hanno raggiunto il merito richiesto
30 novembre 2013	Per gli iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento: conseguimento del merito per evitare la revoca della borsa di studio

	pag.
Art. 1 Benefici a concorso	5
Art. 2 Definizioni	5
Art. 3 Requisiti generali	9
Art. 4 Durata di concessione dei benefici	11
Art. 5 Requisiti di merito	12
Art. 6 Conseguimento laurea triennale e iscrizione alla laurea magistrale	18
Art. 7 Requisiti economici	20
Art. 8 Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero	22
Art. 9 Studenti disabili	24
Art. 10 Studenti con figli minori	27
Art. 11 Studenti detenuti	28
Art. 12 Contributi per mobilità internazionale	28
Art. 13 Termini e modalità per la presentazione della domanda	29
Art. 14 Criteri per la definizione del numero delle borse di studio a concorso	32
Art. 15 Criteri per la formulazione delle graduatorie	33
Art. 16 Esito del concorso e pubblicazione graduatorie	35
Art. 17 Importi della borsa di studio e servizi connessi	36
Art. 18 Borsa Servizi	39
Art. 19 Servizio alloggio	40
Art. 20 Posti alloggio riservati a studenti in particolari condizioni di disagio o disabili	46
Art. 21 Modalità di pagamento della borsa di studio	47
Art. 22 Cause di decadenza e revoca del beneficio	49
Art. 23 Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte	52
Art. 24 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"	53
Art. 25 Norma di rinvio	54

Benefici a concorso

La borsa di studio, la borsa servizi e il posto alloggio sono benefici attribuiti a domanda **da presentare nei termini stabiliti dal bando** agli studenti in possesso dei requisiti generali, di merito ed economici specificati nel presente bando.

I vincitori di borsa di studio hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita del servizio mensa e, se vincitori di posto alloggio, all'assegnazione gratuita dello stesso nelle residenze universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all'erogazione del contributo affitto, la cui concessione è subordinata alla presentazione all'Azienda di apposita richiesta con le modalità e nei tempi indicati al successivo art. 19, punto 3. I vincitori di borsa servizi hanno diritto alla fruizione gratuita del servizio mensa (1 pasto giornaliero) e ad un contributo per abbonamento annuale a mezzi pubblici di trasporto.

Sono destinatari dei benefici a concorso gli studenti iscritti alle **Università, Scuole o Istituti** con sede nella Regione Toscana.

Definizioni

A) SEDE PREVALENTE DEL CORSO DI STUDI FREQUENTATO

Per sede prevalente del corso di studi frequentato si intende il Comune dove lo studente frequenta il maggior numero di ore di attività didattica previste per l'anno di corso cui risulta iscritto, fatta esclusione per le ore di tirocinio.

B) STUDENTE IN SEDE, FUORI SEDE E PENDOLARE

- Per **studente in sede** si intende lo studente che risiede nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Allo stesso modo si intende lo studente con sede prevalente del corso di studi frequentato nel Comune di:
 - Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa se la residenza è in uno qualsiasi di questi Comuni;
 - Pisa e residenza nei Comuni di Cascina, San Giuliano Terme e Vecchiano;
 - Siena e residenza nei Comuni di Monteriggioni, Monteroni

d'Arbia, Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Asciano.

- Per **studente fuori sede** si intende lo studente che risiede in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti Comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.
- Per **studente pendolare** si intende lo studente che non risulta né in sede, né fuori sede.



Lo studente ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa categoria, può chiedere entro il **14 settembre 2012** la revisione del suo status, con apposita domanda, adeguatamente documentata, dalla quale si evinca il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza il comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Ove ne ricorrano le condizioni, l'Azienda accoglie l'istanza a suo insindacabile giudizio attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli **studenti stranieri** sono considerati fuori sede, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Gli studenti iscritti a indirizzi o a **corsi teledidattici** e gli **studenti detenuti** sono sempre considerati in sede.

C) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA

Nel presente bando, salvo casi per i quali risultino necessarie particolari distinzioni:

- la locuzione **iscritti alla laurea triennale** o a **corsi di primo livello** sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti ai corsi di studio triennali di:

Sede DSU Toscana	
Firenze	<ul style="list-style-type: none">• Università di Firenze• Conservatorio Cherubini di Firenze (con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento)• Accademia di Belle Arti di Firenze• Isia di Firenze
Siena	<ul style="list-style-type: none">• Università di Siena• Università per Stranieri di Siena• Istituto Musicale Franci di Siena (con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento)• Siena Jazz University

Pisa	<ul style="list-style-type: none"> • Università di Pisa • Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa • Accademia di Belle Arti di Carrara • Istituto Musicale Mascagni di Livorno (con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento) • Istituto Musicale Boccherini di Lucca (con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento)
-------------	--

- la locuzione **iscritti alla laurea magistrale** o a **corsi di secondo livello** sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea specialistica biennale delle Università, Scuole e Istituti sopra indicati;
- la locuzione **iscritti alla laurea magistrale a ciclo unico** sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea specialistica a ciclo unico;
- il termine **Università** sarà utilizzato anche per indicare le Scuole e gli Istituti suddetti.

D) ANNO CONVENZIONALE DI ISCRIZIONE

I [requisiti di merito](#) che devono essere posseduti dagli studenti sono sempre riferiti all'anno convenzionale di iscrizione che corrisponde:  **art. 5**

- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea vecchio ordinamento: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'a.a. 2012/2013 compreso;
- per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi dopo il conseguimento della laurea triennale incrementato, nel caso che la prima ammissione sia avvenuta ad un anno successivo al primo, del numero di anni corrispondenti alle mancate iscrizioni.

Per la determinazione dell'anno convenzionale di iscrizione, nei casi sotto indicati, si procede nel modo seguente:

1. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2012/2013, hanno effettuato **passaggi da un anno di corso ad un 1° anno di altro corso** non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, purché l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) precedentemente conseguiti (e/o superati);
2. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2012/2013, dopo

aver rinunciato agli studi, si sono **immatricolati ex-novo ad un 1° anno di corso**, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione purché l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) conseguiti (e/o superati) nella precedente carriera universitaria;

3. agli studenti che, **conseguita la laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente**, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2012/2013 compreso, ferma restando, in tale conteggio, l'eventuale applicazione di quanto indicato nei precedenti punti 1. e 2.;
- non sono conteggiati gli anni per i quali le Università, ai sensi dell'art. 8, 4° e 5° comma del D.P.C.M. 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

F) DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLO STUDENTE

a. CAAF

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale sindacale o legato ad altre Associazioni di categoria dove lo studente o un membro del proprio nucleo familiare può rivolgersi per ottenere la documentazione attestante la situazione economico/patrimoniale (DSU e Attestazione ISEE) del nucleo di appartenenza;

b. Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

apposito modulo per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata (in questo caso la borsa di studio e/o il posto alloggio), ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni;

c. **Attestazione ISEE**

attestazione ove sono riportati, sulla base dei dati contenuti nella DSU, gli indicatori ISEE, ISP e il valore della scala di equivalenza;

d. **ISE**

Indicatore della Situazione Economica;

e. **Scala di Equivalenza**

coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza nello stesso di eventuali situazioni di disagio tra quelle previste dalla normativa;

f. **ISEE**

Indicatore della Situazione Economica Equivalente: si ottiene dividendo l'ISE per la scala di equivalenza;

g. **ISP**

Indicatore della Situazione Patrimoniale;

h. **ISPE**

Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente: si ottiene dividendo l'ISP per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'Azienda);

i. **ISEE e ISPE Prestazione (ISEEP e ISPEP)**

Indicatori determinati dall'Azienda in applicazione della normativa in materia di diritto allo studio universitario in presenza di [particolari situazioni economico-familiari](#).


art. 7
punto
2.1

Articolo 3

Requisiti generali

Hanno titolo a concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2012/2013 ai seguenti corsi di studio attivati dalle **Università toscane**:

- corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale;
- corsi di laurea vecchio ordinamento (in seguito laurea V.O.) attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/99;
- corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli con contratto di formazione specialistica o beneficiari di provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 22, punto A.1;

- corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 210/98, art. 4 ad eccezione di quelli beneficiari di borsa di studio o di altre provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 22, punto A.1;

Il titolo ottenuto al termine di un corso di studi di vecchio ordinamento presso le scuole dirette a fini speciali, l'ISEF, le Accademie di Belle Arti, l'ISIA e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio solo per una laurea magistrale, anche se a ciclo unico, purché, in quest'ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.

La laurea vecchio ordinamento è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea magistrale (titolo di secondo livello, così come la laurea magistrale a ciclo unico) e consente di concorrere alla borsa di studio e/o posto alloggio **limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca** (titoli di terzo livello).

Il diploma di laurea (o titolo corrispondente) conseguito all'estero è fatto convenzionalmente corrispondere ad una laurea triennale ovvero ad una laurea magistrale (a seconda della durata prevista all'estero per il relativo corso: fino a 3 anni o più di 3 anni) indipendentemente dal riconoscimento di equipollenza con una qualsiasi laurea conseguita o conseguibile in Italia. La corrispondenza del titolo conseguito all'estero può prescindere dalla durata del corso purché venga attestato che si tratti di laurea di primo o secondo livello, attraverso idonea certificazione.

Il diploma ottenuto al termine degli studi di vecchio ordinamento, compiuti presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati, consente di concorrere alla borsa di studio per un qualsiasi corso triennale, purché non attivato da questi Istituti.

Nel presente bando gli studenti con passaggi di corso, compresi i passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento, con domanda di passaggio presentata dopo il **30 giugno 2012**, sono considerati iscritti per l'a.a. 2012/2013 allo stesso corso di studio al quale risultavano iscritti per l'a.a. 2011/2012.



Non possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio:

- gli studenti già in possesso di un titolo di studio (anche se conseguito all'estero) di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio di nuova iscrizione;
- gli studenti già risultati idonei (vincitori o non vincitori) nelle graduatorie definitive del concorso borsa di studio per un

anno convenzionale uguale a quello cui risultano iscritti per l'a.a. 2012/2013;

- gli studenti con **anno convenzionale** di iscrizione superiore al numero di anni per il quale può essere concesso il beneficio;
- gli studenti con più di un fuori corso o ripetente intermedio;
- gli studenti iscritti a corsi di laurea a tempo parziale;
- gli studenti che abbiano presentato domanda incompleta;
- gli studenti che abbiano presentato domanda oltre i termini indicati nel presente bando.

Requisito necessario per concorrere alla concessione del posto alloggio è essere **studenti fuori sede**


art. 2
punto
D


art. 2
punto
B

Articolo 4

Durata di concessione dei benefici

BORSA DI STUDIO

Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) iscritti ai corsi di laurea triennale: tre anni più un semestre;
- b) iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- c) iscritti ai corsi di laurea magistrale: due anni più un semestre;
- d) iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento o iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento, avvenuto antecedentemente al **30 giugno 2012**: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno;
- e) iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- f) studenti che, conseguita una laurea triennale o un titolo di livello convenzionalmente corrispondente, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico: la differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre ed il numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso.



POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui ai punti a), b), c), f): un ulteriore semestre **a titolo oneroso**;
- studenti di cui al punto d): un ulteriore anno **a titolo oneroso**;
- studenti di cui al punto e): durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Articolo 5

Requisiti di merito

Possono concorrere all'assegnazione dei benefici messi a concorso per l'a.a. 2012/2013, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito, organizzati secondo l'[anno convenzionale di iscrizione](#).


art. 2
punto

D 1. STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO

1.A Studenti iscritti a corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento

A tali studenti viene anticipata una rata pari al 50% della quota monetaria della borsa ed i servizi alla stessa collegati sulla base delle sole condizioni economiche, in quanto, come indicato di seguito, il merito viene valutato ex post.

Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al [10 agosto 2013](#), la seconda al [30 novembre 2013](#).



1.A.1 10 agosto 2013

Gli studenti che conseguono entro il [10 agosto 2013](#) i requisiti minimi, indicati nella tabella sottostante con il numero di crediti o di annualità, validi per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'a.a. 2012/2013, hanno diritto alla concessione del restante 50% della quota monetaria della borsa di studio e mantengono i servizi collegati alla borsa stessa.

A tal fine devono produrre apposita autocertificazione di merito nei termini indicati all'art. 21 punto 1.

Gli studenti che, invece, non riescono a conseguire tale merito perdono il diritto alla concessione del restante 50%



della quota monetaria della borsa di studio e, a decorrere dal **1° settembre 2013**, decadono dai servizi collegati alla borsa stessa.

Corso di studio	Requisiti di merito
Laurea triennale Laurea magistrale a ciclo unico	20 crediti
Università di Pisa Laurea in Ingegneria Edile e Architettura	16 crediti
Università di Firenze Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	13 crediti
Università di Firenze Laurea V.O. in Scienze della Formazione Primaria	2 annualità

1.A.2 30 novembre 2013

Gli studenti di cui all'ultimo comma del punto precedente, qualora riescano a conseguire entro e non oltre il **30 novembre 2013** i requisiti minimi della tabella sopra riportata, indicati con il numero di crediti o di annualità, validi per il corso di studio cui erano iscritti nell'a.a. 2012/2013 o per quello cui si iscrivono nell'a.a. 2013/2014 anche se diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell'altro, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa di studio già percepita (50%). A tal fine devono produrre apposita autocertificazione di merito nei termini indicati all'art. 22 punto B.1.



Qualora gli studenti di cui trattasi non riescano a conseguire il suddetto merito neppure entro il **30 novembre 2013** sono tenuti alla **restituzione della quota monetaria** della borsa di studio eventualmente già percepita (50%).



Agli studenti disabili e agli studenti detenuti non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 22.

1.B Studenti iscritti a corsi di laurea magistrale

Gli studenti iscritti al 1° anno convenzionale di un corso di laurea magistrale ottengono la borsa di studio e/o il posto alloggio esclusivamente sulla base delle condizioni economiche esclusi gli studenti di cui all'art. 6 punto b.

2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO



Gli studenti iscritti a corsi di laurea devono possedere, alla data del **10 agosto 2012** i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2011/2012:

Corso di studio	Requisiti di merito					
	anno convenzionale					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea triennale	25	80	135	-	-	-
Laurea magistrale	30	80*	-	-	-	-
Laurea magistrale a ciclo unico	25	80	135	190	245	300

*Oppure il numero massimo di crediti conseguibili, esclusi quelli relativi all'esame finale.

Casi specifici	Requisiti di merito					
	anno convenzionale					
Corso di studio	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Università di Pisa - Laurea in Ingegneria Edile e Architettura	21	63	108	147	201	-
Università di Firenze - Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (46/S)	22	72	126	178	234	287
Università di Firenze - Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	16	52	110	161	216	272

Al fine del conseguimento del merito, per la laurea magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella laurea magistrale.

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di secondo livello dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, per i quali il numero di crediti indicato nella tabella sopra citata è incrementato di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto come già acquisito al momento dell'iscrizione.

Esclusivamente per gli iscritti alla laurea specialistica (non magistrale), ai fini del conseguimento del merito, sono computati anche i crediti conseguiti per il recupero dei debiti.

Si precisa che gli esami superati possono essere registrati dalla segreteria universitaria anche dopo le date precedentemente indicate, purché con la data dell'effettivo superamento. In caso contrario l'Azienda non riconoscerà la validità di eventuali certificazioni presentate in sostituzione delle informazioni che risultano agli atti della segreteria universitaria.

Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, i crediti relativi ai **corsi integrati** si intendono acquisiti e quindi validi ai fini del requisito di merito solo quando sono stati sostenuti nella loro completezza, **al termine dell'ultimo modulo utile**.

I crediti in **esubero**, (in sovrannumero o fuori piano di studi) cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, **non sono validi** ai fini del conteggio per il merito.

BONUS

Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti sopra indicato potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus di:

Iscritti a:		Bonus
laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico (salvo i casi specifici sotto riportati)	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 2° anno convenzionale di iscrizione	5 crediti
	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 3° anno convenzionale di iscrizione	12 crediti
	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del 3°	15 crediti

Iscritti a:		Bonus
laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (46/S) dell'Università di Firenze	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 2° anno convenzionale di iscrizione	4 crediti
	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 3° anno convenzionale di iscrizione	11 crediti
	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del 3°	14 crediti

Iscritti a:		Bonus
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) dell'Università di Firenze	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 2° anno convenzionale di iscrizione	3 crediti
	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 3° anno convenzionale di iscrizione	8 crediti
	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del 3°	12 crediti

Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del bonus non utilizzata nell'anno convenzionale di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Laurea magistrale

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a **corsi di laurea magistrale**.

In caso di lauree triennali conseguite all'estero lo studente potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus di:

- 5 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- 12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;

I singoli bonus non sono cumulabili tra loro.

Es. lo studente che chiede di utilizzare il bonus per il raggiungimento del requisito di merito per il 2° anno della laurea triennale avrà diritto ad un bonus totale di 5 crediti per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea magistrale), quello che decide di usarlo per il 3° anno avrà diritto ad un bonus totale di 12 crediti ecc.

Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di bonus per il 2° anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di bonus per il resto della carriera universitaria.

Lo studente che ha utilizzato un bonus, o parte di esso, non può conteggiare, come crediti validi ai fini del raggiungimento del merito per conseguire la borsa di studio e/o il posto alloggio per l'anno accademico successivo, il bonus o la quota di esso utilizzata nell'anno precedente. Qualora i crediti dichiarati nella domanda non siano sufficienti a raggiungere il requisito di merito richiesto dal presente bando di concorso la quota di bonus utile ad ottenere la borsa di studio sarà assegnata d'ufficio.

3. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI STUDIO DEL VECCHIO ORDINAMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA DELLA SEDE DI FIRENZE

Gli studenti devono possedere, alla data del [10 agosto 2012](#) i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di annualità valide per il corso di studi:



	anno convenzionale				
	2°	3°	4°	5°	6°
Numero annualità	2	6	9	13	18*

*per conferma del solo posto alloggio a titolo oneroso

Si precisa che non sono considerati validi ai fini del conseguimento del merito i corsi relativi ad attività didattiche di laboratorio, didattiche di tirocinio o aggiuntive handicap.

4. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO O DI SPECIALIZZAZIONE

Tali studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

5. STUDENTI PROVENIENTI, NELL'A.A. 2012/13, DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE

Per gli studenti provenienti, nell'a.a. 2012/2013, da altre sedi universitarie italiane i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2011/2012 nell'ateneo di provenienza e attestati da detto ateneo.

Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'ateneo di nuova iscrizione.

Articolo 6

Conseguimento laurea triennale e iscrizione alla laurea magistrale

a) Iscrizione alla laurea magistrale: conversione borsa

 Gli studenti che ottengono la borsa di studio per l'a.a. 2012/2013 e, conseguita la laurea triennale, si iscrivono, per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea magistrale, possono chiedere, **entro 15 giorni dall'iscrizione**, presso la sede dell'Azienda competente per l'Ateneo di nuova iscrizione, che la borsa di studio loro assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un 1° anno di corso di laurea magistrale, oppure ad un 4° anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico. In quest'ultimo caso gli studenti, dovranno aver convalidato un numero di crediti conseguiti nella laurea triennale sufficiente a mantenere il possesso del merito borsa nel nuovo corso di studi.

b) Studenti che prevedono di conseguire la laurea triennale entro il 31.12.2012 e di iscriversi alla laurea magistrale per l'a.a. 2012/2013

 Tali studenti possono chiedere la borsa di studio e/o posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione, a condizione che abbiano conseguito almeno 150 crediti validi per il corso di laurea cui risultavano iscritti nell'a.a. 2011/2012, entro il **10 agosto 2012**.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria con **situazione sospesa** la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale, mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente agli studenti che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non conseguano la laurea triennale entro il **31 dicembre 2012** ovvero pur conseguendo la laurea triennale entro tale data, e non si iscrivano alla laurea magistrale per l'a.a. 2012/2013, (non è valida un'eventuale preiscrizione) sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti.



L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. 2011/2012, e non decaduti dal beneficio, partecipano al presente concorso come "conferme alloggio".

c) Studenti che intendono iscriversi alla laurea magistrale nell'a.a. 2013/2014

Gli studenti vincitori di borsa di studio e/o di posto alloggio per l'a.a. 2012/2013 che, conseguita la laurea triennale, non si iscrivono per tale anno accademico alla laurea magistrale, ma intendono iscriversi alla stessa per l'a.a. 2013/2014, fermo restando il proprio diritto alla quota monetaria della borsa loro spettante, possono mantenere, per il periodo previsto, al fine di proseguire l'attività didattica e lo studio, i servizi connessi alla borsa di studio, per il secondo semestre i vincitori di borsa semestrale e di posto alloggio possono continuare a fruire del posto alloggio alla tariffa di € 160,00 mensili.

Allo scopo di ottenere quanto sopra devono produrre all'Azienda, **entro 15 giorni** dal conseguimento della laurea, apposita richiesta corredata da documentazione atta a dimostrare la necessità di proseguire l'attività didattica al fine di iscriversi ad uno dei corsi di laurea magistrale istituiti presso le Università della Toscana per l'anno accademico 2013/2014. Qualora nell'anno accademico 2013/2014, per qualsiasi motivo, non si iscrivano ad un corso di laurea magistrale attivato dalle Università della Toscana sono tenuti a rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti dopo il conseguimento della laurea triennale.



d) Laurea magistrale: iscrizione ai corsi singoli di transizione

Gli studenti che, conseguita la laurea triennale, risultano iscritti per l'a.a. 2012/2013 a corsi singoli di transizione in attesa di conseguire i crediti necessari per iscriversi regolarmente alla laurea magistrale, possono chiedere, la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria con **situazione sospesa**, la

quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale, mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente agli studenti che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non si iscrivano alla laurea magistrale nell'a.a. 2012/2013 sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Tutti gli studenti che devono rimborsare il valore dei servizi fruiti corrisponderanno all'Azienda le tariffe previste all'art. 22 punto C.

Articolo 7

Requisiti economici

1. Limiti degli indicatori della situazione economico-patrimoniale

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente richiedente i benefici, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 per gli studenti disabili, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

	Borsa di studio e posto alloggio	Borsa-Servizi
ISEEP	€ 18.000,00	€ 20.000,00
ISPEP	€ 31.000,00	€ 33.000,00

2. Indicatori della condizione economica

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) del nucleo familiare di appartenenza fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE, purché non in contrasto con quanto indicato nel punto 2.1.

La composizione del nucleo familiare di appartenenza è riferita alla data di presentazione della domanda.

La DSU deve contenere i redditi prodotti nell'anno 2011, da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza ed il patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascuno degli stessi alla data

del 31/12/201 (per ulteriori informazioni consultare le istruzioni ISEE presenti sul sito internet dell'INPS).

Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 8.

Per gli studenti detenuti e per quelli appartenenti ad ordini religiosi, il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEEP e ISPEP è sempre composto dal solo studente.

Il nucleo familiare di riferimento dello studente coniugato corrisponde di norma al suo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

2.1 ISEE e ISPE Prestazione

Di norma i valori dell'ISEE e dell'ISPE coincidono con i valori dell'ISEE Prestazione (**ISEEP**) e dell'ISPE Prestazione (**ISPEP**) necessari per la valutazione delle condizioni economiche dello studente ai fini del concorso.

Tuttavia, nei casi sotto riportati, tale coincidenza viene meno ed è quindi l'Azienda che provvede a rideterminarli:

2.1.1 **fratelli e/o sorelle** dello studente con redditi conseguiti nel 2011 e/o patrimonio posseduto alla data del 31.12.2011. Tali redditi e/o tale patrimonio concorrono alla formazione dell'ISEEP e/o dell'ISPEP nella misura del 50%, mentre nella DSU sono considerati per intero, quindi lo studente deve inserire i dati suddetti nella procedura on line.

2.1.2 componenti del nucleo familiare dello studente con **redditi conseguiti all'estero** nel 2011 e/o patrimonio mobiliare e/o fabbricati posseduti all'estero alla data del 31.12.2011. Tali redditi e/o patrimoni, pur concorrendo alla formazione dell'ISEEP e/o ISPEP, non sono, di norma, inseriti nella DSU. In tal caso, lo studente deve allegare al modulo cartaceo di domanda [apposita documentazione](#) relativa a redditi e/o patrimoni all'estero.



art. 8

2.1.3 lo studente non coniugato con stato di famiglia diverso da quello dei genitori è considerato **studente indipendente** qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri (i genitori naturali o adottivi, i nonni, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali, gli

- zii nonché i coniugi di detti componenti;
- b) reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compreso il reddito assimilato al lavoro dipendente), riferito all'anno solare 2011, non inferiore a € 6.500,00 con esclusione di quello erogato da componenti della famiglia di origine o da impresa a loro riconducibile;

Il nucleo familiare di riferimento dello studente indipendente corrisponde di norma al suo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

Qualora lo studente non sia in possesso dei requisiti per essere studente indipendente è considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori anche se non fiscalmente a loro carico fattisilvi casi particolari quali l'affidamento ad altri soggetti con sentenza del tribunale. Lo studente deve indicare i dati dell'Attestazione ISEE della Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa al proprio nucleo familiare e a quello dei suoi genitori.

Tutti gli studenti devono presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio riportando nella procedura della domanda on line i dati contenuti nell'[Attestazione ISEE](#); tali dati sono il valore dell'ISE, il valore del parametro Scala di equivalenza, il valore dell'ISEE e il valore dell'ISP, fatto salvo per i casi riportati nel precedente punto 2.1.

Fanno eccezione gli studenti, stranieri o italiani, con redditi e/o patrimonio all'estero, per i quali le condizioni economiche sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 8. Tali studenti devono sempre presentare il modulo cartaceo della domanda, allegando la documentazione indicata in detto articolo.


art. 7
punto
2

Articolo 8

Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero

Possono concorrere al conferimento dei benefici, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici iscritti o che intendono iscriversi ai corsi indicati all'art. 3.

Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono **equiparati agli studenti italiani** a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della documentazione prescritta.

Gli altri studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on line, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 7 mediante la seguente documentazione da allegare al modulo cartaceo della domanda:

a. Studenti dell'Unione Europea

Dichiarazione sostitutiva compilata dallo studente su apposito modulo, concernente i redditi lordi percepiti all'estero nel 2011 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31.12.2011, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2011, mentre i fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.

b. Studenti extra Unione Europea

Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio. Detta documentazione dovrà riportare:

- la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel 2011 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31.12.2011, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I redditi e/o il patrimonio all'estero sono valutati come indicato al precedente punto a., ultimo comma.

c. Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi in via di sviluppo di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 maggio 2012

Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale

attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEEP e ISPEP, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0.

Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, tale certificazione può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

d. Studenti apolidi o rifugiati politici

Tale status deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Gli **studenti italiani residenti all'estero** che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio, devono allegare al modulo cartaceo della domanda on line la documentazione sopraindicata in relazione al Paese di residenza.

Gli studenti stranieri sono sempre obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Articolo 9

Studenti disabili

Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, è stabilito quanto segue:

A. LIMITI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente richiedente i benefici, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 per gli studenti disabili, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

	Borsa di studio e posto alloggio	Borsa-Servizi
ISEEP	€ 21.000,00	€ 23.000,00
ISPEP	€ 32.000,00	€ 34.000,00

B. DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Tali studenti possono ottenere i benefici limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

Isritti a corsi di:	Borsa di studio	Posto alloggio
<ul style="list-style-type: none"> • laurea triennale • laurea magistrale a ciclo unico • laurea magistrale 	durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri	durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più quattro semestri
<ul style="list-style-type: none"> • vecchio ordinamento • nuovo ordinamento a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento avvenuto antecedentemente al 30 giugno 2012 	durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più due anni	durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici tre anni
<ul style="list-style-type: none"> • vecchio ordinamento dell'Accademia di Belle Arti 	durata legale dei corsi più un anno	durata legale dei corsi più due anni
<ul style="list-style-type: none"> • dottorato o specializzazione 	durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici	durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici

C. REQUISITI DI MERITO

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea devono possedere, alla data del **10 agosto 2012** i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2011/2012:



Corso di studio	Requisiti di merito						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Laurea triennale	15	48	81	114	-	-	-

	Requisiti di merito						
Laurea magistrale	18	48	81	-	-	-	-
Laurea magistrale a ciclo unico	15	48	81	114	147	180	213

Casi specifici

Corso di studio	Requisiti di merito anno convenzionale						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Università di Pisa - Laurea in Ingegneria Edile e Architettura	13	38	65	88	121	154	-
Università di Firenze - Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (46/S)	13	43	75	106	138	172	208
Università di Firenze - Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	9	31	65	96	127	163	197

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per gli studenti disabili non si applica il bonus.

STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI STUDIO V.O. DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA DELLA SEDE DI FIRENZE



Gli studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2012** i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di annualità valide per tale corso di studi:

	Requisiti di merito anno convenzionale					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Numero annualità	1	3	7	11	14	16*

*per conferma del solo posto alloggio a titolo oneroso

Si precisa che non sono considerati validi ai fini del conseguimento del merito i corsi relativi a attività didattiche di laboratorio, didattiche di tirocinio o aggiuntive handicap.

D. LIMITI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente disabile richiedente la borsa di studio e/o il posto alloggio, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

ISEEP = € 21.000,00

ISPEP = € 32.000,00

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'ISEEP degli studenti disabili è ricalcolato con la seguente formula:

$$\frac{18.000,00 \times \text{ISEEP del soggetto}}{21.000,00}$$

E. INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO E ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti disabili l'importo della borsa di studio è incrementato di € 2.000,00 (€ 1.200,00 in caso di borsa semestrale), al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

 **art. 16**
punto
1

Agli studenti disabili il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso.

F. STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO: DECADENZA E REVOCA

Agli studenti disabili iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, di un corso di laurea magistrale a ciclo unico o di un corso di laurea del vecchio ordinamento (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 22 punti A.6 e B.1.

Gli studenti disabili dovranno dichiarare il loro status nella domanda on-line.

Per quanto non previsto in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

Articolo 10

Studenti con figli minori

Al fine di agevolare il proseguimento degli studi agli studenti con figli minori, i requisiti di merito e quelli economici nonché la durata di concessione della borsa di studio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9 per gli studenti disabili.

Quanto sopra si applica esclusivamente agli studenti nati dopo il 31/12/1981.

A tali studenti è riconosciuta la possibilità di ottenere la monetizzazione

Studenti detenuti

Per gli studenti detenuti i requisiti di merito e la durata di concessione della borsa di studio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9 per gli studenti disabili, mentre i limiti degli indicatori ISEEP e ISPEP sono quelli stabiliti nell'art. 7 per la generalità degli studenti.

Per gli studenti detenuti il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEEP e ISPEP è sempre composto dal solo studente. Tali studenti sono sempre considerati in sede.

Agli studenti detenuti iscritti al 1° anno convenzionale di un corso di laurea triennale, di un corso di laurea magistrale a ciclo unico o di un corso di laurea V.O. (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 22, punti A.6 e B.1.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

Contributi per mobilità internazionale

L'Azienda concede integrazioni della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, agli studenti che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- Idonei alla borsa di studio ai sensi del presente bando.
- Ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale, comunitari o non comunitari relativi all'A.A. 2012/2013.

L'integrazione della borsa di studio è concessa per una sola volta per ciascun livello di studi seguito.

L'importo dell'integrazione con riferimento alla durata effettiva del soggiorno all'estero è riportato nella tabella seguente:

MESI	10	9	8	7	6	5	4	3
€	1.900,00	1.740,00	1.580,00	1.420,00	1.260,00	1.100,00	940,00	780,00

Se lo studente ha svolto il programma per un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà

l'arrotondamento per difetto (esempio: 3 mesi e 14 giorni = 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (esempio: 3 mesi e 15 giorni = 4 mensilità). Accertato il possesso dei requisiti richiesti, l'Azienda provvede ad erogare, a richiesta, allo studente un anticipo pari a € 600,00.

La richiesta di erogazione dell'anticipo dovrà essere corredata da apposita documentazione attestante l'ammissione al programma di mobilità. Gli importi suddetti saranno integrati, ricorrendone le condizioni, con la monetizzazione pro-quota del valore dei servizi, per i periodi nei quali lo studente ne avrebbe usufruito gratuitamente in quanto idoneo alla borsa di studio e coincidenti con la partecipazione al programma di mobilità internazionale. La monetizzazione dei servizi mensa e/o alloggio di cui sopra è esclusa qualora il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di vitto e/o alloggio.

Il periodo di svolgimento del programma di mobilità dovrà essere attestato dall'Università, non appena ultimato il soggiorno all'estero.

Si precisa che, in caso di mancata riscossione del contributo entro il **31 dicembre 2014**, lo studente **decadrà dal beneficio**.



Articolo 13

Termini e modalità per la presentazione della domanda

A. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I termini perentori di presentazione della domanda sono i seguenti:

14 settembre 2012 **GENERALITÀ DEGLI STUDENTI**

15 novembre 2012 **DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI**

I termini suddetti devono essere rispettati da **tutti gli studenti**, compresi coloro che potranno iscriversi per l'a.a. 2012/2013 soltanto dopo le date indicate, dopo aver superato test o prove di ammissione (specializzandi, dottorandi, partecipanti ai concorsi a numero chiuso, ecc.).

B. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la concessione della borsa di studio e/o l'assegnazione del posto alloggio deve essere obbligatoriamente compilata on line sul sito www.dsu.toscana.it.

Al termine della procedura informatica, lo studente deve confermare la domanda ed i dati saranno automaticamente trasmessi all'Azienda.

La domanda è ritenuta valida se inviata secondo le seguenti modalità:

- studenti con nucleo familiare residente in Italia e con redditi e/o patrimoni esclusivamente in Italia:
 - devono **trasmettere** la domanda esclusivamente via web
- studenti con nucleo familiare residente all'estero o con redditi e/o patrimoni all'estero:
 - devono **trasmettere** la domanda via web, **stampare** il relativo modulo e **presentarlo** con le modalità di seguito specificate, allegando la documentazione prescritta all'Art.8.

B.1 PRESENTAZIONE AGLI SPORTELLI

Sede

DSU Toscana Sportelli per consegna domanda:

Firenze	<ul style="list-style-type: none">• Sportello Servizi Relazione con gli Studenti Viale Gramsci, 36 Firenze• presso Residenza Calamandrei Viale Morgagni, 51 Firenze• presso Residenza Caponnetto (Polo di Scienze Sociali - Novoli) Via Miele, 3 Firenze
Siena	<ul style="list-style-type: none">• Sportello Servizi e Relazioni con gli Studenti Via Mascagni, 53 Siena• Sportello Unico ARDSU/Immatricolazioni Università Via Banchi di Sotto, 55 Siena• Sportello Unico ARDSU/Immatricolazioni Università per Stranieri Piazzale Rosselli, 27/28 Siena• Sportello Servizi e Relazioni con gli Studenti Via Laschi, 26 Arezzo• Sportello Unico ARDSU/Immatricolazioni Università Via Cittadini Arezzo

Sede
DSU Toscana Sportelli per consegna domanda:

Pisa	<ul style="list-style-type: none">• Sportello Unico ARDSU/Università Piazza dei Cavalieri, 6 Pisa• Gli studenti della Scuola per Mediatori Linguistici, degli Istituti Musicali, nonché dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca devono presentare la domanda a: Servizio Interventi Monetari Piazza dei Cavalieri, 6 Pisa• Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara devono presentare la domanda all'ufficio ARDSU di Carrara, Via Roma, 1 (c/o l'Accademia di Belle Arti)
-------------	--

Gli orari di apertura degli sportelli suddetti sono disponibili sul sito www.dsu.toscana.it o sui siti dei rispettivi Atenei.

INVIO PER POSTA RACCOMANDATA

	Indirizzo
Firenze	DSU Toscana Servizio Interventi Monetari Viale Gramsci, 36 50132 Firenze
Pisa	DSU Toscana Servizio Interventi Monetari Piazza dei Cavalieri, 6 56126 Pisa
Siena	DSU Toscana Servizio Interventi Monetari Via Mascagni, 53 53100 Siena

Nel caso di invio tramite posta raccomandata farà fede il timbro postale di partenza. Qualora si utilizzi qualsiasi altro metodo di invio (posta prioritaria, posta celere, ecc.) la data di presentazione corrisponderà a quella di arrivo ai suddetti indirizzi.

B.3 INVIO PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

invio alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata: dsutoscana@postacert.toscana.it.

Agli studenti che partecipano al concorso trasmettendo la domanda esclusivamente via Web, l'Azienda potrà richiedere la sottoscrizione della stessa entro 5 anni dalla scadenza del concorso.

Se lo studente è **minorenne**, il modulo di domanda dovrà essere firmato dallo studente medesimo e controfirmato da un genitore o da chi ne fa le veci e, in caso di trasmissione a mezzo servizio postale, dovrà essere allegata copia fronte/retro di un documento di identità dello studente e di colui che controfirma la domanda.

La borsa di studio non può essere ottenuta dallo studente che non abbia presentato la domanda secondo quanto indicato ai precedenti punti A. e B..

Le disposizioni previste dal presente bando sono inderogabili.

Di qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, ecc.) dovrà essere informata tempestivamente l'Azienda mediante comunicazione scritta.

Articolo 14

Criteri per la definizione del numero delle borse di studio a concorso

Il numero di borse di studio e di borse servizi da erogare nell'a.a. 2012/2013 deriva dall'ammontare del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dalla quota del fondo integrativo statale assegnata alla Regione Toscana.

L'Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, potrà integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle proprie entrate tariffarie.

Una quota dell'ammontare di cui sopra viene riservata per l'attribuzione delle borse di studio agli iscritti al dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione che confermano la borsa di studio ottenuta nell'a.a. 2011/2012.

Criteria per la formulazione delle graduatorie

A. BORSA DI STUDIO

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa del DSU Toscana per l'a.a. 2011/2012 e non decaduti dal beneficio. Sono inoltre considerate conferme borsa gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'a.a. 2011/2012, non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea triennale, partecipano al concorso borsa per l'a.a. 2012/2013 come iscritti a un corso di laurea magistrale.

Le graduatorie sono definite sulla base delle seguenti priorità e modalità:

1. Studenti idonei nel concorso iscritti ai corsi di laurea

1.1 Agli studenti considerati conferme borsa, la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una graduatoria formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEE crescente.

1.2 Agli altri studenti la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una seconda graduatoria formulata con i medesimi criteri.

Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o laurea V.O. è prevista l'assegnazione della borsa per almeno il 50% degli idonei.

2. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione

2.1 Agli studenti considerati conferme borsa, per i quali è stata costituita apposita riserva di fondi, la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una graduatoria formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEE crescente.

2.2 Agli altri studenti la borsa viene attribuita seguendo l'ordine in cui si susseguono in una seconda graduatoria formulata con i medesimi criteri.

Nell'ambito di ciascuna delle graduatorie di cui al punto 1., in caso di parità, la borsa di studio viene attribuita secondo l'ordine decrescente di un **punteggio di graduatoria PG**, assegnato ad ogni studente, che è funzione del merito conseguito.

Il punteggio PG è determinato nel seguente modo:

$$PG = 1000 \times PM$$

dove **PM è il punteggio di merito**. PM è determinato nel seguente modo:

$$PM = \frac{(VM - SMin)}{(SMax - SMin)}$$

	<p>Studente iscritto al 1° anno convenzionale a corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o corsi vecchio ordinamento</p>	<p>Studente iscritto ad anni successivi al 1° a tutti i corsi di laurea</p>
<p>VM Valore di merito dello studente</p>	Voto di diploma di maturità	Crediti conseguiti entro i termini indicati all'art. 5
<p>SMin Soglia minima di merito</p>	Voto minimo conseguibile del diploma di maturità	Crediti minimi richiesti, al netto del bonus, riferiti all'anno convenzionale
<p>SMax Soglia massima di merito</p>	Voto massimo conseguibile del diploma di maturità	Crediti massimi conseguibili riferiti all'anno convenzionale

In caso di un'ulteriore parità è data precedenza al più giovane di età. In caso di eccedenza di fondi rispetto a quelli necessari per gli studenti inseriti nella graduatoria 1, si procederà ad utilizzare tale eccedenza per l'erogazione di ulteriori borse di studio agli studenti idonei non vincitori della graduatoria 2.

B. POSTO ALLOGGIO

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi sono riportati all'art. 19.

C. STUDENTI SOSPESI IN GRADUATORIA

Gli studenti potranno essere sospesi in graduatoria per i seguenti motivi:

1. studenti per i quali non risulta ancora perfezionata l'iscrizione;
2. studenti che non risultano ancora immatricolati;
3. studenti sospesi per motivi inerenti il merito e/o la condizione economico-patrimoniale;
4. studenti di cui all'art. 6, punto b e d;
5. studenti in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda.

Ai borsisti sospesi in graduatoria per i motivi indicati:

- ai punti 1, 2, 3, e 5 la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione;
- al punto 4 la quota monetaria sarà erogata soltanto dopo

che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, i servizi saranno comunque concessi con le modalità previste all'art. 6.

Tali studenti, ove ritengano che il motivo di tale sospensione non sia loro imputabile (es. ritardo nell'iscrizione da parte dell'Università) e che sarà confermato il loro diritto alla borsa di studio, possono formulare all'Azienda richiesta scritta, debitamente motivata, di anticipata erogazione dei servizi connessi alla borsa di studio stessa.

Qualora non confermino il diritto al beneficio dovranno rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato e rimborsare il valore dei servizi fruiti alle tariffe previste all'art. 22 punto C.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Agli studenti di cui al punto 5 si applica quanto previsto all'art. 22 punto A.5

Articolo 16

Esito del concorso e pubblicazione graduatorie

L'esito del concorso per la concessione dei benefici sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante la pubblicazione sul sito www.dsu.toscana.it.

Le **graduatorie provvisorie** saranno pubblicate entro il **15 ottobre 2012**. 

Eventuale istanza di riesame avverso le risultanze provvisorie del concorso, redatta su carta semplice, dovrà essere presentata all'Azienda Regionale DSU Toscana **entro il 25 ottobre 2012**. 

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:

- esclusione per presentazione della domanda oltre i termini;
- mancata attribuzione per motivi di legittimità.

L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Le **graduatorie definitive** saranno pubblicate entro il **30 novembre 2012**. 

Eventuale ricorso avverso la decisione dell'Azienda per la mancata attribuzione della borsa di studio e/o del posto alloggio per motivi di legittimità, sarà possibile in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato.

Le date di cui sopra si riferiscono a tutti i partecipanti al concorso con esclusione di dottorandi e specializzandi, per i quali è previsto un

termine posticipato per la presentazione della domanda.

Le graduatorie relative agli **iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione** saranno pubblicate entro:



- **graduatoria provvisoria** - 14 dicembre 2012
- **graduatoria definitiva** - 15 gennaio 2013

Eventuale istanza di riesame dovrà essere presentata entro il 27 dicembre 2012.

Nessuna comunicazione sarà comunque inviata per posta.

Articolo 17

Importi della borsa di studio e servizi connessi

1. IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO

L'importo della borsa di studio è diversificato come riportato nella tabella seguente ed è composto dalla quota monetaria e dal valore attribuito alla gratuità dei servizi.

Gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

ISEEP	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
da € 0 a € 8.500,00	€ 1.050 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.860 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.390 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 8.500,01 a € 11.000,00	€ 980 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.530 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.000 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 11.000,01 a € 18.000,00	€ 920 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.290 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 610 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

Il valore annuo attribuito alla gratuità dei servizi è il seguente:

	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Mensa	€ 850	€ 850	€ 1.600
Alloggio	non previsto	non previsto	€ 1.920

Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi salvo quanto specificato nel seguito del presente articolo e nell'art. 19.

Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici

Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, i vincitori di borsa di studio che conseguono il titolo di studio mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio o eventuale contributo affitto) ad essa connessi.

Tali studenti devono pertanto, **entro 10 giorni**, comunicare  all'Azienda il conseguimento del titolo.

2. ESONERO DALLA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U.

Ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 gli studenti dichiarati idonei e vincitori della borsa di studio per l'A.A. 2012/2013 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e l'iscrizione, il cui ammontare è fissato in € 140,00.

La decadenza disposta ai sensi dell'art. 22, punto A.6, del presente bando, così come la revoca della borsa di studio disposta, ai sensi dell'art. 22, punti B.1 e B.2 del medesimo, non fa perdere allo studente interessato il diritto all'esonero dal pagamento della tassa regionale.

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Pisa e ammessi alla Scuola Normale Superiore o alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente bando per beneficiare della stessa.

3. SERVIZIO MENSA

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto, per il **periodo**  **di 12 o 6 mesi** (a seconda che risultino vincitori di borsa annuale o semestrale), a consumare gratuitamente presso le mense

universitarie o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nei periodi di apertura, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede, nei seguenti periodi:

- vincitori di borsa di studio annuale: [dal 16.10.2012 al 15.10.2013](#);
- vincitori di borsa semestrale: [dal 16.10.2012 al 15.04.2013](#);
- dottorandi e specializzandi: [dall'1.01.2013 al 31.12.2013](#).

Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni qualora lo studente perda la qualità di fuori sede. In tal caso è previsto l'obbligo di informare immediatamente per scritto l'Azienda.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di apertura o di chiusura delle mense universitarie o dei ristoranti convenzionati con l'Azienda, salvo il caso in cui la mancata consumazione derivi dalla partecipazione a [programmi di mobilità internazionale](#) o dalla partecipazione a tirocini formativi e di orientamento che di fatto impediscano la fruizione del servizio.

In tali casi, a domanda opportunamente documentata, sarà rimborsato a ciascuno degli studenti interessati un importo determinato in base al valore giornaliero del servizio mensa.

4. SERVIZIO ALLOGGIO

Gli **studenti fuori sede**, vincitori di borsa di studio, che partecipano al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di decadenza e revoca previste all'art. 22, vengono nominati vincitori del concorso stesso indipendentemente dal numero di posti messi a concorso.

Tali studenti fruiscono del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative nella disponibilità dell'Azienda.

Nessun importo è dovuto per la mancata fruizione totale o parziale del servizio alloggio, anche nei periodi di chiusura delle residenze universitarie, a meno che non dipenda da [indisponibilità di posti](#) o dal verificarsi delle situazioni sottoindicate:

- studenti [disabili](#) di cui all'art. 9;
- studenti con figli minori di cui all'art. 10;
- studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un Comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda;
- studenti che partecipano a programmi di [mobilità internazionale](#) o a tirocini formativi e di orientamento che di fatto impediscano la fruizione del servizio.

Le caratteristiche e le modalità di assegnazione del posto alloggio e di erogazione del contributo affitto sono riportate nel seguente art. 19.



5. STUDENTI IDONEI NON VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti risultati idonei non vincitori della borsa di studio, per esaurimento di fondi sono ammessi a fruire a titolo gratuito dei servizi connessi alla borsa di studio, con le seguenti modalità:

- servizio mensa: il beneficio avrà la durata di 6 o 12 mesi a seconda che abbiano concorso per la borsa semestrale o per quella annuale. Il numero di pasti giornalieri fruibile a tale titolo è determinato in un pasto per gli studenti in sede o pendolari, ed in due pasti per gli studenti fuori sede.
- servizio alloggio (solo se disponibile): il beneficio sarà concesso secondo le disposizioni previste al successivo art. 19.

Articolo 18

Borsa Servizi

L'Azienda concede il Servizio Mensa a titolo gratuito e un contributo per abbonamento annuale a mezzi pubblici di trasporto agli studenti in possesso dei requisiti generali e di merito di cui agli artt. 3 e 5 del presente bando, con ISEE non superiore a € 20.000,00 e ISPEP non superiore a 33.000,00.

La durata di concessione della borsa servizi è la stessa indicata all'Art. 4 per la borsa di studio.

1. SERVIZIO MENSA A TITOLO GRATUITO

Il beneficio avrà la durata di 6 o 12 mesi a seconda che lo studente risulti iscritto ad un anno convenzionale per il quale, nell'art 4, è prevista la concessione della borsa semestrale o annuale.

Gli studenti beneficiari avranno diritto a consumare gratuitamente presso le Mense Universitarie o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nei periodi di apertura, un pasto giornaliero nei seguenti periodi:

- Servizio Mensa gratuito annuale: dal 16.10.2012 al 15.10.2013;
- Servizio Mensa gratuito semestrale: dal 16.10.2012 al 15.04.2013;
- dottorandi e specializzandi: dal 1.01.2013 al 31.12.2013

2. CONTRIBUTO PER ABBONAMENTO ANNUALE A MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO

Il contributo potrà coprire fino al 20% del costo dell'abbonamento annuale a mezzi pubblici di trasporto utilizzati per raggiungere la sede del corso di studi; l'importo massimo erogabile è fissato in € 200,00.

Per avere diritto al rimborso gli studenti devono presentare, entro il

31/12/2012, copia dell'abbonamento, intestato allo studente stesso, relativo all'uso di mezzi pubblici nell'A.A. 2012/2013.

La domanda per la concessione della borsa-servizi deve essere obbligatoriamente compilata on-line entro il 14 settembre 2012 sul sito www.dsu.toscana.it, seguendo la procedura indicata all'art. 13.

Agli studenti sospesi in graduatoria la borsa servizi sarà erogata soltanto dopo che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione.

art. 15
punto
C

Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti ad assicurare l'attribuzione del beneficio a tutti gli studenti aventi titolo, lo stesso sarà concesso in base all'ordine in cui si susseguono in una graduatoria definita in ordine di ISEE crescente.

Articolo 19

Servizio alloggio

Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti generali economici e di merito previsti dal presente bando, è necessario essere **studenti fuori sede**.

art. 2
punto
B

L'Azienda mette a concorso nelle sedi territoriali i posti alloggio disponibili nelle sue strutture abitative:

	Firenze	Pisa	Siena
		1.554	
Posti letto*	1.332	(di cui 31 a Carrara assegnati prioritariamente agli studenti dell'Accademia di Belle Arti)	1.145 (di cui 26 a Arezzo)

*Numeri suscettibili di variazioni

I posti alloggio vengono assegnati ai vincitori del concorso tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi, fermo restando, ovviamente, il diritto a permanere nel posto già occupato per gli studenti conferme del posto alloggio.

Nel caso in cui il numero dei vincitori del concorso superi il numero dei posti alloggio disponibili, gli aventi titolo possono beneficiare di un **contributo affitto** in luogo del posto alloggio.

art. 19
punto
3

1. DURATA ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO

Agli studenti vincitori il posto alloggio viene assegnato per i periodi sotto indicati, con esclusione, di norma, del mese di agosto e degli

eventuali periodi di chiusura per le vacanze natalizie e pasquali, stabiliti dalle sedi territoriali:

- vincitori di borsa annuale: [dal 16.10.2012 al 15.10.2013](#) a titolo gratuito; 
- vincitori di borsa semestrale:
 - [dal 16.10.2012 al 15.04.2013](#) a titolo gratuito; 
 - [dal 16.04.2013 al 15.10.2013](#) a titolo oneroso (€ 160,00 mensili); 
- dottorandi e specializzandi: [dall'1.01.2013 al 31.12.2013](#) a titolo gratuito.

Nei periodi di **chiusura** le strutture del servizio abitativo sono a disposizione dell'Azienda per i propri fini istituzionali.

L'eventuale assegnazione potrà avere decorrenza successiva alle date sopraindicate fermi restando i termini ultimi stabiliti.

Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio (o il contributo affitto) lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per scritto all'Azienda, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita della qualità suddetta.

Nei periodi di chiusura l'Azienda potrà valutare eventuali **richieste di permanenza**, a titolo oneroso (€ 160,00 mensili) da parte di studenti alloggiati, soltanto in presenza di una situazione di necessità adeguatamente documentata. Le richieste verranno accolte, compatibilmente con le disponibilità ed il posto letto concesso potrà anche essere in una residenza diversa da quella occupata abitualmente.

2. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO ALLOGGIO

2.1 Formulazione delle graduatorie

L'Azienda riserva:

- agli **immatricolati** a corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea del vecchio ordinamento:
 - per la sede di **FIRENZE**: n. 140 posti alloggio: 56 destinati agli studenti di nazionalità italiana, 21 a studenti stranieri provenienti dall'Europa, 21 a studenti provenienti dall'Asia, 21 a studenti provenienti dall'Africa, 21 a studenti provenienti dall'America
 - per la sede di **PISA**: n. 140 posti alloggio (di cui 4 agli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti di Carrara): 56 destinati agli studenti di nazionalità italiana, 21 a studenti

stranieri provenienti dall'Europa, 21 a studenti provenienti dall'Asia, 21 a studenti provenienti dall'Africa, 21 a studenti provenienti dall'America

- per la sede di **SIENA**: n. 140 posti alloggio (di cui 5 agli studenti della sede di Arezzo): 56 destinati agli studenti di nazionalità italiana, 21 a studenti stranieri provenienti dall'Europa, 21 a studenti provenienti dall'Asia, 21 a studenti provenienti dall'Africa, 21 a studenti provenienti dall'America
- agli studenti iscritti a **corsi di dottorato o di specializzazione** n. 15 posti alloggio per sede, ovvero se superiore, il numero di posti necessari per gli studenti che confermano il posto alloggio ottenuto nell'A.A. 2011/2012;
- il numero dei posti alloggio necessario per gli studenti che hanno ottenuto l'effettiva assegnazione del posto alloggio nell'a.a. 2011/2012 come iscritti ad un corso di laurea triennale, o magistrale, che hanno lasciato l'alloggio a seguito del conseguimento del titolo e che risultano vincitori di borsa di studio e di posto alloggio come iscritti ad un corso di laurea magistrale o di dottorato o di specializzazione.

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme alloggio** gli studenti che, vincitori di posto alloggio 2011/2012, hanno ottenuto per tale anno accademico l'effettiva assegnazione di un posto da parte dell'Azienda e non sono decaduti dal beneficio ovvero sono decaduti per aver conseguito la laurea triennale ma sono rimasti nel posto alloggio avendone titolo.

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti che hanno ottenuto per l'a.a. 2011/2012 l'effettiva assegnazione di un posto da una delle sedi dell'Azienda, seppur diversa da quella nella quale risulteranno vincitori di posto alloggio per l'a.a. 2012/2013.

Gli **iscritti ai corsi di dottorato e a quelli di specializzazione** saranno inseriti in graduatorie separate da quelle degli altri partecipanti al concorso essendo per gli stessi previsto un differimento del **termine di**



art. 13 [presentazione della domanda](#).

Agli **studenti disabili** il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti.

Le predette due graduatorie saranno formulate sulla base dei seguenti criteri di precedenza:

A. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

A.1 Studenti conferme alloggio appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- vincitori di borsa di studio 2012/2013;
- studenti non vincitori di borsa di studio 2012/2013, in possesso dei requisiti necessari per mantenere il posto alloggio a titolo oneroso;
- **studenti disabili** non vincitori di borsa di studio 2012/2013.

A.2 Studenti vincitori di borsa di studio 2012/2013 non appartenenti al gruppo A.1;

A.3 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso 2012/2013;

A.4 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.



art. 9

Nell'ambito dei gruppi A.1, A.3 e A.4 gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

Nell'ambito del gruppo A.2 gli studenti saranno ordinati secondo l'anno convenzionale di iscrizione con priorità per il più alto; esclusivamente ai fini dell'ordinamento di tale gruppo, l'anno convenzionale degli iscritti ai corsi di laurea magistrale è incrementato del numero di semestri per i quali è prevista la concessione della borsa di studio per la laurea triennale. All'interno di ciascun anno convenzionale gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

In caso di parità fra gli studenti nell'ambito di ciascun gruppo si procederà secondo il criterio di merito valevole per la graduatoria della borsa di studio.

B. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e specializzazione

B.1 Studenti conferme alloggio vincitori di borsa di studio 2012/2013;

B.2 Studenti vincitori di borsa di studio 2012/2013 non conferme alloggio;

B.3 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso 2012/2013;

B.4 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.

Nell'ambito di ciascun gruppo (B.1, B.2, B.3 e B.4) gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

A tali studenti, fatta salva l'eventuale riserva, il posto alloggio viene assegnato dopo le assegnazioni del gruppo A.

In caso di ulteriore parità fra gli studenti nell'ambito delle suddette graduatorie è data precedenza alla più giovane d'età.

2.2 Modalità di assegnazione del posto alloggio

Gli studenti risultati vincitori di posti alloggio, con esclusione degli studenti che già risultano alloggiati, saranno convocati secondo le disponibilità di volta in volta rilevate, per l'assegnazione del posto alloggio mediante avvisi pubblicati ogni 10 giorni sul sito www.dsu.toscana.it.

Nessuna comunicazione sarà inviata per posta; la convocazione mediante pubblicazione dell'avviso vale a tutti gli effetti come notifica.

I posti saranno assegnati seguendo l'ordine della graduatoria, con priorità agli studenti immatricolati per i quali è costituita un'apposita riserva.

Gli studenti che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro i termini indicati nell'avviso di convocazione saranno considerati decaduti dal beneficio.

Al momento dell'assegnazione del posto alloggio nelle residenze gli studenti sono tenuti a:

- presentare un valido documento di riconoscimento;
- presentare una fotografia formato tessera;
- gli studenti stranieri dovranno presentare, inoltre, la fotocopia del passaporto, del permesso di soggiorno ovvero, in mancanza, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno;
- pagare un deposito cauzionale infruttifero di € 160,00.

Decade dal beneficio dell'alloggio lo studente che:

- rinuncerà al posto alloggio assegnato;
- non si presenterà nei termini indicati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito www.dsu.toscana.it.

2.2.1 Tariffe alloggio e relative modalità di pagamento

Agli studenti con borsa di studio semestrale, limitatamente al secondo semestre, oppure agli studenti occupanti il posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, si applica la tariffa mensile di € 160,00. Il pagamento della suddetta tariffa, dovrà essere effettuato mediante versamenti mensili.

Nel caso in cui l'interessato non si attenga a quanto prescritto sarà dichiarato, previa diffida, **decaduto dal beneficio**, a decorrere dal primo mese di morosità.

3. CONTRIBUTO AFFITTO

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio fruiscono del posto a titolo gratuito nelle strutture abitative dell'Azienda; in caso di indisponibilità di posti in tali strutture, beneficiano di un importo (**contributo affitto**), pari a € 1.920,00 annui per i vincitori di borsa annuale (€ 960,00 per i vincitori di borsa semestrale), che sarà rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all'intero periodo di concessione.

Gli studenti disabili di cui all'art. 9, gli studenti con figli minori di cui all'art. 10 e gli studenti che frequentano corsi di studio con sede prevalente in un comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda beneficiano, **a richiesta**, del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso.

Si ricorda che, nel caso di studenti vincitori di borsa semestrale, l'alloggio a titolo gratuito o il contributo affitto sono concessi al massimo fino al **15.04.2013**.

La concessione dell'eventuale contributo affitto è subordinata alla presentazione, **entro e non oltre il 14 dicembre 2012**, di apposita richiesta con allegata copia di contratto di affitto regolare, della durata di almeno 10 mesi:

- contratto intestato al richiedente;
- contratto intestato ad un suo familiare (genitore o fratelli);
- atto di subentro in un contratto intestato ad altri, regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato;
- contratto intestato ad altro studente, nel quale il nominativo dello stesso richiedente figura all'interno del contratto come soggetto titolato ad occupare l'abitazione e a corrispondere la quota parte del canone pattuito;
- contratto stipulato con Ente Religioso che non è tenuto ad effettuare la registrazione del contratto in quanto lo stesso viene definito "Contratto di Ospitalità". Il contratto comunque contiene le clausole che disciplinano l'ospitalità ed è sottoscritto dalle parti.

Gli studenti che alloggino a titolo oneroso in assenza di regolare contratto, ma che abbiano presentato istanza di passaggio a contratto regolare secondo le vigenti norme sull'emersione degli affitti "al nero" possono richiedere il contributo presentando copia della suddetta istanza o dichiarazione sostitutiva attestante la stessa.

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione dovranno presentare l'eventuale richiesta di contributo affitto, entro il **31 gennaio 2013**, secondo le modalità sopra specificate.



Il contributo affitto sarà erogato con cadenza trimestrale.
In caso di mancata riscossione del contributo affitto entro il **31 dicembre 2014**, si applica la decadenza di cui all'art. 20, punto A.4.



Articolo 20

Posti alloggio riservati a studenti in particolari condizioni di disagio o disabili

1. STUDENTI IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO

L'Azienda riserva per ciascuna sede almeno **10 posti alloggio gratuiti** a titolo di contributo straordinario, a studenti universitari fuori sede, vincitori di posto alloggio nell'a.a. 2011/2012 ed effettivi assegnatari dello stesso in possesso dei requisiti economici indicati all'art. 7 e che, essendosi trovati in particolari situazioni di disagio a causa di gravi eventi verificatisi nel proprio nucleo familiare (di natura economica, di salute, di lutto, ecc.), non abbiano potuto conseguire il merito necessario per confermarsi vincitori di posto alloggio ai sensi del presente bando. Gli eventi suddetti, adeguatamente documentati, devono essersi verificati **nei 18 mesi antecedenti** la data di presentazione della domanda.



La concessione del posto alloggio gratuito, a titolo di contributo straordinario, ha carattere di straordinarietà e di non ricorrenza, è incompatibile con altre provvidenze concesse dall'Azienda o da altre istituzioni italiane o straniere per l'a.a. 2012/2013, è concesso limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio e per non più di una volta nell'intero periodo di permanenza all'Università.

Gli studenti richiedenti dovranno aver conseguito almeno 5 crediti nel periodo **dal 10.08.2011 al 10.08.2012**.



Nella domanda lo studente dovrà specificare la particolare e grave situazione di disagio in cui si trova e allegare la documentazione utile ad attestarla (spese mediche, documentazione relativa a licenziamento e cassa integrazione ecc.).

2. STUDENTI DISABILI

L'Azienda riserva per ciascuna sede almeno **5 posti alloggio gratuiti** a titolo di contributo, a studenti universitari disabili di cui all'art. 9, fuori sede, vincitori di posto alloggio nell'a.a. 2011/2012 ed effettivi assegnatari dello stesso, in possesso dei requisiti economici indicati all'art. 9, che non hanno potuto conseguire il merito necessario per confermarsi vincitori di posto alloggio ai sensi del presente bando.

Gli studenti richiedenti dovranno aver conseguito almeno 5 crediti nel periodo **dal 10.08.2011 al 10.08.2012**.



Il posto alloggio è assegnato in relazione al numero dei posti disponibili, tenendo conto dell'idoneità dei posti alloggio a disposizione in rapporto al tipo di disabilità dello studente.

3. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA

Le domande intese ad ottenere il beneficio, redatte su apposito modulo, devono essere presentate, o inviate tramite raccomandata, **entro e non oltre il 14 settembre 2012**, al Servizio Interventi Monetari: 

DSU Toscana	Indirizzo
Firenze Servizio Interventi Monetari	Viale Gramsci, 36 50132 Firenze
Pisa Servizio Interventi Monetari	Piazza dei Cavalieri, 6 56126 Pisa
Siena Servizio Interventi Monetari	Via Mascagni, 53 53100 Siena

Alla domanda dovrà essere allegata copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica con la relativa Attestazione ISEE ed ogni eventuale ulteriore documentazione prevista in **casi particolari**, ove non già agli atti dell'Azienda. 

L'esito della richiesta sarà comunicato **entro 30 giorni** dalla data di scadenza della presentazione della domanda. Qualora una parte dei posti alloggio non venga assegnata, altri studenti interessati potranno presentare apposita richiesta con le stesse modalità di cui sopra **entro il 30 novembre 2012**. 

art. 7
punto
2

4. DURATA DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

Agli studenti di cui ai punti 1. e 2. in possesso dei requisiti previsti, il posto alloggio è concesso **dal 16.10.2012 al 15.10.2013**, con esclusione, di norma, dei periodi di chiusura delle strutture abitative dell'Azienda: vacanze natalizie, pasquali e mese di agosto. 

Articolo 21

Modalità di pagamento della borsa di studio

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà erogata agli studenti aventi titolo nel modo seguente:

1. Studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento

- il **50%**, entro il mese di [dicembre 2012](#);
- il restante **50%** viene erogato soltanto a coloro che abbiano conseguito, entro e non oltre il [10 agosto 2013](#), i requisiti di merito previsti all'art. 5 punto 1



Per ottenere il pagamento del saldo, pari al 50% della quota monetaria della borsa di studio, gli studenti all'Azienda, tramite la presentazione di certificazione il conseguimento del merito all'articolo sopraindicato.

Nella tabella seguente sono riportati i termini di pagamento del saldo, stabiliti in funzione della data di presentazione dell'autocertificazione suddetta:

Presentazione dell'autocertificazione	Termini di pagamento del saldo
Entro il 31 maggio 2013	Entro il 30 giugno 2013
Entro il 10 agosto 2013*	Entro il 31 ottobre 2013

* L'autocertificazione è resa anche mediante la presentazione di domanda di borsa di studio per l'a.a. 2013/2014.



Gli studenti che [entro il 10 agosto 2013](#), non riescono a conseguire il requisito di merito sopraindicato, perdono il diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria totale e, a decorrere [dal 1 settembre 2013](#), decadono dai servizi connessi alla borsa stessa.

2. Altri studenti

- il **50%** dell'importo spettante (ovvero l'intera quota, qualora la borsa sia concessa per un solo semestre) entro il mese di [dicembre 2012](#);
- il restante **50%** entro il mese di [giugno 2013](#).



Il primo dei suddetti termini non si riferisce ai dottorandi e specializzandi stante la prevista posticipazione della data ultima per la presentazione delle domande.

L'Azienda provvede a dare comunicazione degli esatti tempi in cui le singole rate sono esigibili, tramite avvisi pubblicati sull sito www.dsu.toscana.it.

Le singole rate della borsa di studio vengono messe in pagamento con le seguenti modalità:

- bonifico in un conto corrente bancario o postale intestato allo

studente beneficiario;

- bonifico su carta prepagata con codice IBAN intestata allo studente beneficiario.

Per gli studenti che devono riscuotere rate di importo superiore a € 1.000,00 è **obbligatorio** scegliere una delle modalità sopraindicate.

- pagamento in contanti presso tutti gli sportelli del gruppo bancario Intesa San Paolo.

Gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio che non provvedano alla riscossione degli importi emessi a loro favore **entro il 31 dicembre 2014** decadono dal beneficio.



Articolo 22

Cause di decadenza e revoca del beneficio

A. DECADENZA

Il diritto alla borsa di studio, alla borsa servizi e/o al posto alloggio decade:

A.1 in caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio anche di dottorato, contratto di formazione specialistica, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, ecc.) diverse da quelle concesse dall'Azienda nonché, con quelle concesse dall'Azienda che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio. È fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza;
- per altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, purché non dichiarate espressamente incompatibili con la borsa stessa;

A.2 qualora lo studente presenti, al fine di fruire della borsa di studio, dichiarazioni non veritiere (proprie o dei propri congiunti);

A.3 qualora lo studente sia escluso dall'Università da parte delle

Autorità Accademiche e per tutta la durata dell'esclusione;

- A.4 qualora lo studente non abbia provveduto alla riscossione degli importi emessi a suo favore **entro il 31 dicembre 2014**;
- A.5 qualora lo studente si trovi in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda e non regolarizzi la propria posizione **entro i 60 giorni successivi** alla data di approvazione delle **graduatorie definitive**;
- A.6 qualora lo studente iscritto per l'a.a. 2012/2013 al 1° anno convenzionale di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento non riesca a conseguire entro il 10 agosto 2013i requisiti di merito indicati all'art. 5, punto 1.A.1. Il mancato conseguimento di tale merito comporta la perdita del diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria totale, e a decorrere dal 1 settembre 2013 la decadenza dei servizi connessi alla borsa stessa. Tale norma non si applica né agli studenti disabili, né agli studenti detenuti di cui ai precedenti artt. 9 e 11.

Il diritto a fruire del posto alloggio decade inoltre:

- A.7 qualora lo studente non provveda al pagamento della **tariffa alloggio**;
- A.8 qualora lo studente svolga un'attività che non consenta la frequenza (l'attività a tempo parziale prevista dall'art. 13 della Legge 390/91 non costituisce causa di incompatibilità);
- A.9 qualora lo studente svolga il servizio militare ovvero il servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso;
- A.10 qualora lo studente perda la qualità di studente fuori sede;
- A.11 qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa gli studi ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- A.12 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea magistrale;
- A.13 qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare conseguente a violazioni del Regolamento Alloggi ovvero a gravi mancanze, sia sottoposto a sospensione o a revoca del beneficio.

Agli studenti decaduti dal beneficio del posto alloggio che non provvedano a riconsegnare il posto entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di rilascio o dal verificarsi del motivo di decadenza sarà applicato, per ogni giorno di permanenza non autorizzata, un addebito di € 26,00.




art. 15
punto
C


art. 19
punto
2.2.1

B. REVOCA

La borsa di studio è revocata:

B.1 agli studenti iscritti, nell'a.a. 2012/2013, al 1° anno convenzionale di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento che, **entro il 30 novembre 2013**, non abbiano conseguito i requisiti di merito indicati all'art. 5 punto 1.A.2. Tali studenti sono tenuti a produrre, entro il **31 dicembre 2013**, all'Azienda apposita autocertificazione di merito con l'indicazione dei crediti (o annualità) conseguiti entro il **30 novembre 2013** e delle date del loro conseguimento ovvero con l'indicazione del mancato conseguimento del merito richiesto. Ferma restando la revoca del beneficio agli studenti che per qualsiasi motivo non risulteranno in possesso del merito previsto, anche la mancata presentazione della suddetta autocertificazione può comportare l'avvio di procedimento di revoca del beneficio. La revoca di cui al presente punto, non si applica né agli studenti disabili né agli studenti detenuti di cui ai precedenti artt. 9 e 11.



B.2 agli studenti che ottengano il congedo per altri Atenei o rinuncino agli studi **entro il 30 giugno 2013**, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.



È fatta eccezione per gli studenti che si trasferiscono in altro Ateneo della Toscana che mantengono il diritto:

- alla quota monetaria della borsa di studio;
- alla fruizione gratuita del servizio mensa, nella misura prevista in relazione allo status di studente in sede, fuori sede o pendolare, valutato con riferimento al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione;
- all'assegnazione del posto alloggio, se disponibile nelle strutture abitative della sede dell'Azienda competente per il nuovo Ateneo, purché lo studente mantenga lo status di fuori sede rispetto al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione. In caso di indisponibilità di posti lo studente potrà beneficiare del **contributo affitto**;



art. 19

B.3 agli studenti che per motivi diversi perdano il diritto alla borsa loro concessa ovvero non lo abbiano mai posseduto.

C. RIMBORSO DEI BENEFICI GODUTI IN CASO DI DECADENZA O REVOCA

In caso di revoca per i motivi indicati ai punti B.1 e B.2 gli studenti devono rimborsare soltanto quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio.

In caso di decadenza per i motivi indicati ai punti A.1, A.2, A.3 e A.5 e in caso di revoca per i motivi indicati al punto B.3 gli studenti sono tenuti a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al successivo art. 23.

Il valore monetario dei servizi goduti è valutato nel modo seguente:

Alloggio € 160,00 per ogni mese di assegnazione.
Le frazioni di mese sono computate applicando la tariffa giornaliera.

Mensa per ogni pasto consumato, importo corrispondente alle tariffe previste per la generalità degli studenti.

Articolo 23

Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte

Ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, dell'art 10 del D lgs 68 del 29 marzo 2012 e del "Regolamento per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti di studenti, a seguito di revoca o decadenza di borsa di studio, posto alloggio e altri benefici non destinati alla generalità degli studenti", approvato dal CdA dell'Azienda con Deliberazione n. 30 del 30/06/2011, l'Azienda effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti in base agli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

A tal fine l'Azienda:

- accerta presso le Università, Scuole ed Istituti la sussistenza dei requisiti di merito;
- controlla la veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e relative attestazioni ISEE, presenti nella banca dati dell'INPS:
 - verificando i dati economici e patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio;
 - richiedendo agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato dallo studente con le risultanze dei registri da questi custoditi;
 - richiedendo allo studente la documentazione a conferma dei dati dichiarati, quando necessario o per accelerare i tempi del procedimento di accertamento.

I controlli di veridicità sui requisiti di merito sono effettuati su tutti gli

idonei al concorso, quelli sulla condizione economica interessano almeno il 60% degli idonei al concorso.

Il campione degli studenti da sottoporre ad accertamento della condizione economica è individuato mediante apposito atto. L'avvio del procedimento di accertamento, così come la sua conclusione, sono resi noti a tutti gli studenti che formano il campione mediante pubblicazione di apposito comunicato nel sito www.dsu.toscana.it.

Nei casi in cui si evidenzia una discordanza fra i dati dichiarati e quelli accertati, che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, si applica la sanzione da 500 a 5000 euro prevista per tali casi dall'art. 38, terzo comma della L. 122/2010 e s.m.i..

In caso di dichiarazioni non veritiere rese al fine di fruire degli interventi, oltre a **decadere dal beneficio**, lo studente perde il diritto ad ottenere  **art. 22** altre erogazioni per la durata del corso di studi ed è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al triplo della somma percepita e al valore dei servizi indebitamente fruiti, fatta salva in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

In applicazione di apposito protocollo d'intesa con il Comando Regionale della Guardia di Finanza, l'Azienda, sulla base di idonei indicatori con lo stesso definiti, individua un campione di dichiarazioni da inviare alla Guardia di Finanza per la verifica delle condizioni economico patrimoniali del nucleo familiare dei vincitori di borsa e/o alloggio iscritti alle Università Toscane.

Gli elenchi dei beneficiari della borsa di studio possono essere inviati all'Amministrazione Finanziaria. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

Articolo 24

D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati richiesti nella domanda dei benefici, nelle dichiarazioni nonché quelli contenuti nella documentazione prodotta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio di cui alla normativa vigente, riconducibile inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, relativo al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che:

- i dati trattati sono limitati all'autocertificazione dello stato di disabile o di invalido civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio;
- le operazioni sono limitate alla raccolta, registrazione e conservazione del dato.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso e, alla mancata presentazione degli stessi, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati necessari alla formulazione delle graduatorie del concorso sono pubblici; i dati anagrafici sono comunicati all'Istituto di credito Tesoriere al fine della liquidazione degli importi monetari.

I dati richiesti nella domanda possono essere comunicati, nell'ambito delle operazioni di accertamento di cui all'art. 21, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, alla Guardia di Finanza e alle Università Toscane.

In relazione al trattamento di tutti i dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.

Il titolare del trattamento è individuato nell'Azienda, con sede in Firenze - Viale Gramsci 36. Il responsabile dell'Azienda per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 è il Direttore dell'Azienda, con sede per la funzione in Firenze - Viale Gramsci 36.


Articolo 25

Norma di rinvio

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al documento concernente "Indirizzi all'Azienda regionale DSU per l'erogazione di servizi ed interventi a favore degli studenti universitari" approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con Deliberazione n. 661 del 23 luglio 2012.

Il Direttore
Paolo Vicini

Iseeequal



**PIÙ CONTROLLI
PIÙ EQUITÀ
PIÙ BORSE**

L'Azienda aumenta le verifiche sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche/Isee: nel caso di discordanza fra quanto dichiarato e quanto accertato nel corso delle verifiche, che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, sarà applicata la nuova sanzione da 500 a 5.000 euro prevista dalla legge, salve le conseguenze di natura penale.

In applicazione di apposito protocollo d'intesa con il Comando Regionale della Guardia di Finanza, l'Azienda, sulla base di idonei indicatori con lo stesso definiti, individua un campione di dichiarazioni da inviare alla Guardia di Finanza per la verifica delle condizioni economico patrimoniali del nucleo familiare dei vincitori di borsa e/o alloggio iscritti alle Università Toscane.



Per informazioni
www.dsu.toscana.it

